Ministero della Giustizia Tribunale di CALTAGIRONE USCITA - 01/02/2022 16:16:52 - 0000330



PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE PER LA COOPERAZIONE FINALIZZATA ALLA PROTEZIONE E TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Presidente dott.ssa Giovanna Scibilia, e la Procura della Repubblica di Caltagirone, in persona del Procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe Verzera

PREMESSO

che l'art. 14, comma 1, della L. 19 luglio 2019, n. 69 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ha introdotto l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., il quale - intitolato "Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile " – dispone testualmente:

«1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

RITENUTO

che, pertanto, si rende necessario redigere un protocollo d'intesa finalizzato a regolamentare i rapporti tra la Procura della Repubblica e il Tribunale di Caltagirone per ottimizzare l'attuazione del citato art. 64 bis disp. att. c.p.p.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del protocollo

Il presente protocollo d'intesa, in attuazione della normativa vigente, ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra il Tribunale di Caltagirone e la locale Procura della Repubblica onde consentire con sollecitudine - in presenza di situazioni di violenza domestica e di genere e con specifico riferimento alle fattispecie di reato elencate dall'art. 362, comma





1/ter, c.p.p. - lo scambio delle informazioni e degli atti di reciproco interesse ove pendano dinanzi al Tribunale procedimenti di separazione personale dei coniugi ovvero procedimenti relativi ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale.

Art. 2 Trasmissione di copia di atti dalla Procura della Repubblica al Tribunale Civile

- 1. Il magistrato assegnatario del procedimento penale, avvalendosi della polizia giudiziaria, della propria segreteria o della segreteria degli affari civili della Procura della Repubblica, accerterà l'eventuale pendenza, presso il Tribunale Civile, di taluno dei procedimenti indicati dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p. e, in particolare, di un procedimento di separazione, relativo ai figli minori di età o avente ad oggetto l'esercizio della potestà genitoriale
- 2. Nell'eventualità che l'accertamento di cui al comma 1 sortisca esito positivo il magistrato assegnatario del procedimento penale, ne darà notizia al Tribunale civile trasmettendo:
- a) copia delle ordinanze che applichino misure cautelari personali (dopo la loro esecuzione) e, successivamente, copia delle ordinanze che dispongano, prima dell'esercizio dell'azione penale, la sostituzione o la revoca della misura cautelare e delle ordinanze di accoglimento pronunziate dal Tribunale in funzione di giudice del riesame o dell'appello;
- b) copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- c) ogni altro atto ritenuto utile, ove non segreto e la cui conoscenza appaia utile alla decisione del giudizio civile.
- 3. Le copie degli atti saranno trasmesse mediante posta elettronica ovvero in forma cartacea.

Art. 3 Trasmissione di copia di atti dal Giudice Penale al Giudice Civile

- 1. Il Giudice assegnatario del procedimento penale, avvalendosi della propria cancelleria, accerterà l'eventuale pendenza, presso il Tribunale Civile, di taluno dei procedimenti indicati dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p. e, in particolare, di un procedimento di separazione, relativo ai figli minori di età o avente ad oggetto l'esercizio della potestà genitoriale.
- 2. Nell'eventualità che l'accertamento di cui al comma 1 sortisca esito positivo il Giudice assegnatario del procedimento penale, ne darà notizia al Tribunale civile trasmettendo:
- a) copia delle ordinanze che dispongano la sostituzione o la revoca della misura cautelare dopo che sia stata esercitata l'azione penale;
- b) copia del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione del procedimento penale;
- c) copia della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter

del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, codice penale.

d) ogni altro atto ritenuto utile, la cui conoscenza appaia utile alla decisione del giudizio civile.

3.Le copie degli atti saranno trasmesse mediante posta elettronica ovvero in forma

Art. 4 Atti e informazioni dal Tribunale Civile alla Procura della Repubblica

- 1. Qualora il Giudice assegnatario del procedimento civile, acquisita conoscenza dagli atti di causa della pendenza di un procedimento penale, richieda alla Procura della Repubblica la trasmissione di atti o informazioni, provvederà in merito il magistrato della Procura titolare del procedimento penale nel rispetto del segreto investigativo.
- 2. In ogni caso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 736 bis c.p.c. saranno trasmessi alla Procura della Repubblica.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione.

Art. 9

Comunicazioni

- 1. Il presente protocollo d'intesa sarà trasmesso:
- al Presidente della Corte d'Appello di Catania;
- al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania;
- ai magistrati del Tribunale di Caltagirone e della Procura della Repubblica di Caltagirone;
- ai funzionari e ai cancellieri in servizio presso il Tribunale di Caltagirone e la Procura della Repubblica di Caltagirone.

Caltagirone, 1 febbraio 2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE dott.ssa Giovanna Scibilia

IL PROCURATORE DELL

dott. Giuseppe Yerzera